



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Stefania Sposaro, Emilia De Luca, Floriana Forestiere, Carmine Zaccari, Immacolata Di Giorgio, Nicola Carpentiero, Maria Franca Moliterno, Gina Nugnes, Giacomina Mancuso, Eleonora Gargallo, Maria De Meo, Fernando Michele Altieri, Loredana Carrozzini, Giuseppe Spataro, Maria Patella, Antonella Inga, Simone Corso, Francesco Leo, Francesca Mennella, Gloria Adamo, Debora Santone, Giuliana Maria Rumerio, Carolina Abagnale, Ida Vargas, Simona Panuccio, Roberto Bonavoglia, Vincenzo Marasco, Gennaro Cannavacciuolo, Marta Perrini, Antonino Catalano, Vanessa Sivo, Giuseppina Stefania Miranda, Carmela Santangelo, Stefania Elmo, Salvatore Gangi, Giuseppe De Rosa, Antonio Napolitano, Patrizia La Pietra, Lucia Pugliese, Pietro Brucato, Angela Deligio, Giovanni Morello, Angela Esposito, Carmela Toscano, Domenico Ciano, Carla De Luna, Liliana Borsellino, Giuseppina Sposaro, Giuseppe Alesci, Antonio Vincenti,

Antonio Ruggia, Monica Iovino, Gerardina Di Ruocco, Maria Cristina Morzilli, Alfonso Iannello, Rossana Morzilli, Clemente Poli, Camillo Auricchio, Vito Pappalettera, Anna Mazzotta, Marco Marcianò, Mario Zito, Rossella Pina Ventriglia, Andrea Ernesto Panuccio, Antonio Armentano, Cristina Attanasio, Luca Russo, Alessio Viggiano, Valentina Nacci, Raffaele Madonna, Flavio La Malfa, Anthony Maria Poli, Emanuele Brancone, Eleonora Martone, Francesco Ragozzino, Pasquale Falco, Fabrizio Deluca, Emiliana Carbone, Dario Capriglione, Calogero Cirasolo, Roberta Ongaro, Giuliana Spatola, Vittoria Rosa Abbruzzino, Elvira Serao, Angela Moliterno, Paola Guida, Sergio Vincenti, Anna Panariti, Stefano Gialli, Edda Eva Fontana, Leopoldo Martino, Romilda Pagano, Salvatore Di Liberto, Maria Grazia Comite, Natalina Norella, Luigi Parola, Alfonso Panzera, Annamaria Pezone, Laura Dusi, Stefano De Simone, Caterina Tambaro, Antonio La Froscia, Ilaria Lanna, Elisabetta Allegretta, Cinzia Picone, Annarita Gazzillo, Maddalena Mozzillo, Domenico Luciano, Maria Corvino, Angelina Picone, Valeria Caracciolo, Mery Paglianiti, Federica Minchella, Lucia De Santis, Benedetta Petrella, Sara Gracia Colatrella, Ferdinando Di Caprio, Maria Francesca Miggianno, Antonia Dilillo, Annamaria Carbone, Giuseppe Danilo Di Girolamo, Rosa Fedele, Veronica Pinto, Rosaria Bonaccorsi, Elvira Moliterno, Rita Gargiulo, Alessandro Di Teodoro, Rachele Miraglia, Bruno Falcone, Grazia Martucci, Giuseppina Spata, Giovanna Luciano, Anna Caterina Stallone, Anna Rossella Di Sipio, Giuseppina Borsellino, Valeria Borsellino, Daniele Luciano, Raffaella Ciriello, Tatiana Volpini, Filippo Lentini, Chiara Mauro, Raffaella Campana, Lucia Tanga, Nunzio Falco, Giovanni Perricone, Concetta Cristofalo, Paolo Corvino, Luigi Di Biase, Rosa Pagano, Florinda Testa, Salvatore Russo, Vera Natale, Maria De Leo, Giuseppe Viviano, Veronica Cosentino, Antonio Gordon, Rosanna Ganci, Donatella Leuzzi, Eugenio Armiere, Flavio Ventimiglia, Francesca Puzzo, Virginia Novelli, Audenzia Magro, Pasquale Romano, Sonia Pometti, Riccardo Fioretti, Lucia Falzarano, Pirozzi Giuseppina, Caterina Spata, Giuseppina Pirozzi, rappresentati e difesi

dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 189 Presso Tar Lazio;

contro

Miur in persona del Ministro Pt Presso Avvocatura, Miur in persona del Ministro Pt Presso Sede, Miur Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Rapp pro tempore Presso Avvocaturatura, Miur Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Rapp pro tempore Presso Sede, Dott.Ssa Novelli Direttore Generale Dipart.Sistema Educativo -Miur-Presso Avvocatura, Dott.Ssa Novelli Direttore Generale Dipart.Sistema Educativo -Miur-Presso Sede, Miur-Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Dirigente pro tempore Presso Avvocatur, Miur-Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Dirigente pro tempore Presso Sede, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Uffici Scolastici Regionali Abruzzo + 19, Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria + 99, Belle Anna Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”
- del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti, tra i requisiti di accesso, non permettono agli istanti, diplomati all'insegnamento nelle classi di concorso tecnico-pratiche (c.d. I.T.P.), la partecipazione al predetto “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e/o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le

sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai ricorrenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non riconoscono il titolo ITP come valido ed abilitante ai fini della partecipazione al concorso, escludendo perciò tale titolo tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'ammissione al bando. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati limitano la partecipazione al concorso ai soli docenti ITP già inseriti, anche a seguito di un provvedimento giudiziario di merito o cautelare, entro il 31 maggio 2017, nelle gae o nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, con esclusione dei ricorrenti non inseriti entro la predetta data. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati consentono ingiustamente agli USR di escludere gli istanti dal concorso, in quanto - per assurdo ed illegittimamente - ritenuti sprovvisti dei requisiti di ammissione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento escludono i ricorrenti ITP, senza tenere conto che per le correlate classi di concorso non sono mai stati attivati, ai sensi del dm n. 249/2010, i cicli ordinari di abilitazione. Pertanto, nella parte in cui i citati provvedimenti non ritengono ingiustamente abilitante il diploma ITP conseguito per le classi di concorso, ex Dm 39/98 allegato C, ora confluite nel DPR n. 19/2016 e successivamente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e

commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”

- del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti, tra i requisiti di accesso, non permettono agli istanti, diplomati all'insegnamento nelle classi di concorso tecnico-pratiche (c.d. I.T.P.), la partecipazione al predetto “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione . Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e/o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai ricorrenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non riconoscono il titolo ITP come valido ed abilitante ai

fini della partecipazione al concorso, escludendo perciò tale titolo tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'ammissione al bando. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati limitano la partecipazione al concorso ai soli docenti ITP già inseriti, anche a seguito di un provvedimento giudiziario di merito o cautelare, entro il 31 maggio 2017, nelle gae o nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, con esclusione dei ricorrenti non inseriti entro la predetta data. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati consentono ingiustamente agli USR di escludere gli istanti dal concorso, in quanto - per assurdo ed illegittimamente - ritenuti sprovvisti dei requisiti di ammissione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento escludono i ricorrenti ITP, senza tenere conto che per le correlate classi di concorso non sono mai stati attivati, ai sensi del dm n. 249/2010, i cicli ordinari di abilitazione. Pertanto, nella parte in cui i citati provvedimenti non ritengono ingiustamente abilitante il diploma ITP conseguito per le classi di concorso, ex Dm 39/98 allegato C, ora confluite nel DPR n. 19/2016 e successive modifiche, ai sensi del quale i docenti ITP devono o comunque essere ammessi alla procedura concorsuale de quo. Nonché, ove occorra nei limiti dell'interesse, la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso, nella parte in cui non si intendono per candidati gli odierni ricorrenti, in quanto diplomati ITP.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 4\11\2018 :

OGGETTO COME DA RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI ALLEGATO

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE LUCA EMILIA il 14\1\2019 :

come da motivi aggiunti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 7\2\2019 :

oggetto come da motivi aggiunti allegati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il

14\5\2019 :

come da motivi aggiunti allegati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 28\6\2019 :

come da motivi aggiunti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 18\11\2019 :

COME DA MOTIVI AGGIUNTI ALLEGATI sive modifiche, ai sensi del quale i docenti ITP devono comunque essere ammessi alla procedura concorsuale de quo. Nonché, ove occorra nei limiti dell'interesse, la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso, nella parte in cui non si intendono per candidati gli odierni ricorrenti, in quanto diplomati ITP.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 4\11\2018 :

OGGETTO COME DA RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI ALLEGATO

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE LUCA EMILIA il 14\1\2019 :

come da motivi aggiunti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 7\2\2019 :

oggetto come da motivi aggiunti allegati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 14\5\2019 :

come da motivi aggiunti allegati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPOSARO STEFANIA il 28\6\2019 :

come da motivi aggiunti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati di cui a tutti i motivi aggiunti proposti "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 maggio 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO